



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001683 - 19/03/2014 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:af

Roma, 19 MAR. 2014

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di PALMI
Via S. Pugliese, 119
89013 Gioia Tauro (RC)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 86/2014_ Iscrizione Albo_ Abilitazione Ragioniere ante riforma_ Sentenza Cassazione

Con il quesito pervenuto in data 3 marzo 2014 l'Ordine di Palmi chiede se sia possibile iscrivere alla sez. A dell'Albo un ragioniere commercialista che ha conseguito l'abilitazione professionale nel 1992.

Si conferma la validità dell'orientamento già espresso dal Consiglio Nazionale in esito alla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, n. 5527 del 5 aprile 2012¹, favorevole alla possibilità di iscrivere nella sez. A dell'Albo i ragionieri commercialisti con abilitazione conseguita anteriormente all'entrata in vigore della riforma del 1992. I principi enunciati nella citata sentenza sono infatti stati recepiti sia – come in questo caso - in sede di rilascio di parere su richiesta degli ordini interessati, sia in sede di decisione amministrativa sul ricorso avverso il diniego di iscrizione pronunciato dall'ordine locale².

In particolare, si richiama la sentenza n. 5527/2012 nella parte in cui precisa che la disciplina transitoria dettata dall'art. 2 della L. 183/1992 non è stata abrogata dal D. Lgs. n. 139/2005³, ricordando, con l'occasione, che l'art. 2 citato non si riferisce soltanto agli abilitati nel periodo 1992/1996 ma fa salvi gli effetti dei "provvedimenti adottati dagli organismi professionali dei ragionieri e periti commerciali prima della data di entrata in vigore della presente legge" (art. 2 comma 4 del D. 183/1992). Si richiama, ancora, l'attenzione sull'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, volta a chiarire che la data del 31 dicembre 2007, cui fa riferimento l'art. 62 del d.lgs. 139/2005 "non è stata affatto fissata dal legislatore per consentire l'iscrizione all'Albo di tutti coloro che non si fossero trovati in possesso dei requisiti per farlo successivamente, in modo da sancire la decadenza dalla relativa facoltà in capo a coloro che non l'avessero esercitata: essa, come rilevato anche dal giudice di merito, segna soltanto il momento temporale da tenere presente per distinguere - ai fini della disciplina transitoria - tra coloro che erano già iscritti all'Albo della categoria di appartenenza e coloro che non lo erano; infatti, ai primi si sarebbe applicato l'art. 61, in modo da fare conservare agli iscritti la relativa anzianità; ai secondi, invece, si

¹ In senso contrario, si veda Cass. Civ. n. 1173 del 21 gennaio 2014, meno argomentata, avente ad oggetto un caso che presenta elementi di differenziazione rispetto a quello in esame.

² Si fa riferimento alla decisione del 26 settembre 2012, con cui il Consiglio nazionale ha accolto il ricorso presentato da una ragioniere in possesso di abilitazione conseguita nell'anno 1992/1993 contro la decisione di rigetto della domanda di iscrizione alla Sez. A dell'Albo assunta dall'Ordine di appartenenza.

³ Tale disciplina prevede, all'art. 2 comma 4, che: "Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati dagli organismi professionali dei ragionieri e periti commerciali prima della data di entrata in vigore della presente legge".

sarebbe applicato l'art. 62, al fine di non fare perdere un diritto all'iscrizione all'Albo che seppure non esercitato era stato oramai acquisito in forza di una disciplina che la nuova normativa non ha affatto abrogato, facendo venire meno un diritto che era oramai acquisito. Ne segue che il termine del 31 dicembre 2007 non è stato fissato come termine ultimo per iscriversi all'Albo della categoria professionale di appartenenza al fine di beneficiare di tale iscrizione anche con riferimento all'Albo unico".

Per quanto sopra, si ritiene che il soggetto richiedente abbia titolo per iscriversi nella sez. A dell'Albo dei dottori e dei commercialisti e degli esperti contabili di Palmi.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

